

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 56/1986)(1)

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 7 è così modificato:

1) al sesto comma le parole <<dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;

2) al settimo e all'ottavo comma le parole <<Direzione regionale delle foreste e della caccia>> sono sostituite dalle seguenti: <<struttura regionale competente in materia di caccia>>;

b) l'articolo 7 bis è così modificato:

1) al comma 1 le parole <<Provincia competente per territorio>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;

2) il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 7 ter è così modificato:

1) al comma 1 le parole <<Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;

2) al comma 1 ter le parole <<Amministrazione provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Amministrazione regionale>>;

3) al comma 1 sexies la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

4) al comma 2 dopo le parole <<e successive modifiche>> sono aggiunte le seguenti: <<, e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008>>;

5) al comma 3 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;

6) al comma 4 le parole <<dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;

d) al primo comma dell'articolo 9 le parole <<le Amministrazioni provinciali provvedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale provvede>>.

Note:

1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.